

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 4 DEL 28-05-2021**

**OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E PER L'IGIENE PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO**

Visti:

- il D. Lgs 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, agli artt. 50,54 e 7 c.1bis;
- la Legge 21 novembre 2000, n.353, Legge Quadro in materia di incendi boschivi;
- l'art. 29 del D. Lgs 285/1992, nuovo Codice della Strada;
- la Legge 24.11.1981 n.689;
- la Legge 833/1978;
- il TU approvato con RD 27.07.1934 n. 1265;
- la legge Regionale 27 Aprile 2016, n. 8 “Legge forestale della Sardegna”;
- l'art. 51 del Regolamento Edilizio Comunale vigente;
- Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 15/7 del 23.04.2021 avente ad oggetto: “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022” aggiornamento 2021, finalizzata alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi e rivolta a contrastare le azioni, che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi;

Visto l'allegato alla Delibera Regionale n. 15/7 del 23.04.2020, “prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

Considerato che dal 1<sup>a</sup> Giugno al 31 ottobre 2021 vige lo stato di “elevato pericolo di incendio boschivo”;

Considerato che:

- all'intero territorio comunale esistono numerose aree libere e cortili per le quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, tali circostanze, oltre a sminuire il decoro della zona attigua, facilita la propagazione di incendi nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca e la proliferazione di animali in genere ed in particolare di topi, ratti, insetti nocivi, quali in particolare la zanzara tigre (*Aedes albopictus*), che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumuli di materiale vegetale;
- tali circostanze, se non controllate, possono essere causa di inconvenienti igienico - sanitari e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia dei terreni;

- le suddette circostanze rappresentano un reale pericolo per la salute e l'incolumità della popolazione e producono un danno all'immagine del territorio in contrasto con la sua vocazione turistica e con l'amenità ambientale dei luoghi.

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento per il taglio e la rimozione delle erbacee, stabilendo come termine ultimo all'interno del centro abitato il **1<sup>o</sup> giugno 2021**;

## **ORDINA**

### **All'interno del centro abitato:**

- Ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate all'interno del centro urbano di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico — sanitari;
- Ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate all'interno del centro urbano di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi.

### **All'esterno del centro abitato:**

A) a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, entro il termine del 1<sup>o</sup> giugno 2021 a provvedere a.

1. ripulire da fieno, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno tre metri, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
2. creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al precedente punto, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricovero bestiame, in larghezza non inferiore a dieci metri.
3. nei fondi destinati a culture cerealicole, creare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza, perimetrale ai fondi di superficie superiore a 10 ettari accorpati;
4. nei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia lavorata di almeno cinque metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
5. nei terreni siti in aree urbane periferiche, realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al punto 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

B) ai proprietari e gestori di rifornitori o depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dal centro abitato, entro il termine del 1<sup>o</sup> giugno 2020, di procedere a realizzare intorno ai suddetti rifornitori o depositi, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

C) Chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, entro il termine del 1<sup>a</sup> Giugno 2021, di provvedere immediatamente alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frasame da lasciare in sito per scopi protezione del suolo deve essere distribuito in “andane” lungo curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile. Per i tagli successivi al 1<sup>a</sup> Giugno lo sgombero dei materiali deve essere contestuale ai tagli medesimi.

D) I proprietari e i gestori di linee e cabine elettriche, entro il termine del 1<sup>a</sup> giugno 2021 devono immediatamente:

- eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la MT e di un metro per la BT) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi;
- predisporre un piano di manutenzione da attuare all'inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;

I proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori.

E) I proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, se privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore, devono provvedere entro il 1<sup>a</sup> giugno 2021, alla ripulitura o inertizzazione della fascia ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri.

**Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio.**

Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni regionali antincendio consultabili sul sito istituzionale del comune: [www.comune.villasantantonio.or.it](http://www.comune.villasantantonio.or.it) nella sezione Amministrazione trasparente ==> Informazioni ambientali.

## INFORMA

Che nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre 2020 i proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, possono, sotto la propria responsabilità civile e penale, all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o si altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale, competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti.

Coloro che non adempiono alle Prescrizioni Regionali Antincendio risultano inadempienti quindi passibili della sanzione prevista dal successivo periodo;

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle prescrizioni regionali antincendio e alla presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 25 della Delibera della Giunta Regionale n. 22/03 del 23/04/2020 in applicazione della Legge 21/11/2000, n. 353 e della Legge Regionale 27/04/2016, n. 8;

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e

seguenti della Legge n. 1034/1971, oppure entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971

### DISPONE

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

1. Al Comando Stazione Carabinieri – Asuni;
2. Al Comando Stazione Forestale e VV.AA. - Samugheo;
3. Al Comando provinciale VV.FF. - Oristano;
4. Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo – Oristano
5. Al Servizio Igiene Pubblica ASL n. 5 – Oristano
6. Alla Procura della Repubblica – Oristano.

IL SINDACO  
(Fabiano Frongia)

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stata pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo [www.comune.villasantantonio.or.it](http://www.comune.villasantantonio.or.it) fino al 31/10/2021

L'incaricato alla pubblicazione  
(Geom. Rossella Ardu)